

Al personale Docente

AI DSGA

Al Personale collaboratore scolastico

Agli Alunni

Ai genitori

Ai corsisti

All'Albo

Al Sito WEB

Al registro elettronico

IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR. - "G.AMBROSINI"-FAVARA <b>Prot. 0009171 del 10/09/2024</b> III (Uscita)
---

## CIRCOLARE N.12

### **OGGETTO: VIGILANZA ALUNNI – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA - MISURE ORGANIZZATIVE PERMANENTI - A. S. 2024-2025.**

Al fine di ottimizzare il servizio scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette, efficaci e coerenti, all'interno dell'Istituto, si riportano le misure organizzative relative alla vigilanza degli alunni e si richiama la responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e, in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

L'obbligo di vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno - ad opera di docenti e collaboratori scolastici - non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico, negli spazi comuni e nelle pertinenze, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia causato dal comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate; essa è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (ripreso parzialmente nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave ( ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave).

#### **Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:**

- **risulta essere presente al momento dell'evento;**
- **dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.**

*Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera*  
**“Gaspare Ambrosini”**

La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). [...] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto ” (2048).*

Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata **solo dimostrando** di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo - in base alla gravità dell’infortunio - può avere anche rilevanza penale.

Una sentenza della Corte dei Conti ha precisato il valore dei doveri di sorveglianza: **“L’obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l’orario di servizio, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori: pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell’insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l’adempimento degli stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere sull’adempimento dell’obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l’eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato”**

(Sez. I sentenza n° 172 del 24/09/1984)

L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007, inoltre, ribadisce obbligo **di vigilanza sui minori** in particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”*. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della colpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

## **MISURE ORGANIZZATIVE PERMANENTI RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

Quanto detto sopra riporta alla necessità di puntuale applicazione e di una scrupolosa osservanza delle misure organizzative appresso indicate:

### **PERSONALE DOCENTE E ATA**

1) L’ingresso nella scuola e nelle aule, così come l’uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ausiliario addetto e devono essere caratterizzate da una coordinata e ben organizzata sequenza di modalità.

*All’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, deve essere presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.*

*Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, nei rispettivi piani, vigileranno sugli alunni in transito da un piano all’altro fino all’entrata nelle proprie aule.*

*Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascuna porta di uscita dell’edificio, deve essere presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.*

*Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, nei rispettivi piani, vigileranno sugli alunni in transito da un piano all’altro fino all’uscita dall’edificio e dal limite di pertinenza della scuola.*

*Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni, sotto la vigilanza dei docenti di turno, deve avvenire per piani (a cominciare dal primo) in modo ordinato e senza determinare confusione.*

2) All’ingresso degli alunni (ore 7.55) la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campanella di inizio delle lezioni (8.00).

*Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera*  
**“Gaspere Ambrosini”**

- 3) I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
- 4) In caso di assenza o di ritardo di un insegnante si dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente: la vigilanza degli alunni è demandata, in attesa dell'arrivo del docente/supplente, al personale collaboratore scolastico che si avvale, per quanto possibile, della collaborazione di un docente delle classi viciniori e che ha cura di avvisare l'Ufficio di Vicepresidenza cui è delegato il compito di provvedere tempestivamente alla sostituzione del collega assente.
- 5) Il dirigente scolastico dispone, comunque, di affidare ai docenti e (in casi eccezionali) al personale collaboratore scolastico presenti, la vigilanza della classe che eventualmente fosse in attesa di supplente e/o nei momenti di precaria e temporanea assenza del titolare della classe medesima, al solo collaboratore scolastico.
- 6) I docenti sono responsabili in tutti i casi in cui singoli alunni o *gruppi* di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono *ad essi espressamente affidati* per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti. In caso di momentanea assenza, comunque motivata, i docenti della classe, sono tenuti ad affidare la sorveglianza degli alunni ad un collaboratore scolastico.
- 7) Durante lo svolgimento delle attività didattiche e dell'intervallo, ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe.
- 8) Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza.
- 9) Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.
- 10) Se un docente deve per un tempo limitato e necessario allontanarsi dalla propria classe deve avvisare un collaboratore scolastico affinché vigili momentaneamente sulla classe.

### **CAMBIO DELL'ORA**

11) Lo spostamento del docente da una classe all'altra, **nel cambio d'ora**, dovrà essere effettuato **con tempestività e** in modo tale da prevenire ogni rischio di omessa vigilanza.

### **IN PARTICOLARE:**

**il docente che ha terminato l'orario di servizio** non può abbandonare la classe, ma deve attendere il collega che subentra; nel caso in cui per gravi oggettivi e documentati motivi non possa attendere l'arrivo del collega è tenuto a richiedere l'intervento del collaboratore scolastico;

**il docente che inizia il servizio nelle ore successive alla 1<sup>a</sup> ora, ovvero che ha avuto un'ora “libera”**, dovrà garantire la propria presenza di fronte all'aula al momento del suono della campanella;

**in caso di concambio** (due docenti che si spostano contemporaneamente) ove possibile, il professore affida la classe al docente di sostegno, in attesa che arrivi il docente in servizio l'ora successiva. In altri casi il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico ovvero segnalare sia la necessità di raggiungere l'altra classe sia il ritardo di altro collega. In nessun caso il docente omette di vigilare sugli alunni a lui assegnati.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

I docenti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente presso l'Ufficio di Vicepresidenza eventuali anomalie.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà

*Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera*  
**“Gaspare Ambrosini”**

sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

**SPOSTAMENTI DEGLI STUDENTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO**

12) Il docente è sempre responsabile degli studenti anche durante eventuali spostamenti della classe all'interno della scuola (ad esempio dall'aula al laboratorio/palestra e viceversa). Le classi effettueranno tutti gli spostamenti sempre accompagnati dal docente che, nella organizzazione del lavoro, dovrà tenere conto di tale impegno.

**ALUNNI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”**

13) La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

**COMUNICAZIONE DI SERVIZIO E OBBLIGHI DEI DOCENTI**

14) È obbligo del personale scolastico comunicare:

- variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
- eventuali scioperi del personale scolastico;

pertanto di ciascuna disposizione di servizio, trasmessa dall'Ufficio di Vicepresidenza con almeno 24 h di anticipo, si darà comunicazione agli alunni e per loro tramite alle famiglie, annotando la comunicazione della modifica dell'orario sul registro elettronico.

**VISITE GUIDATE**

15) Durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione, la vigilanza sugli alunni, in modo particolare e in tempi dilatati, dovrà essere assicurata dai docenti accompagnatori, incaricati dal D.S.

Uscite didattiche e visite guidate richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie. L'insegnante, cui spetta impartire agli alunni chiare norme di sicurezza, e di comportamento, inoltre, risponde dei danni causati dall'alunno a sé stesso, ai compagni, a terzi, sia nella scuola che fuori.

**USCITA DALLA SCUOLA. AL TERMINE DELLE LEZIONI**

16) Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana. Del rispetto della regola sono responsabili i docenti.

**INTERVENTI DEI DOCENTI SUGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO**

17) Ogni docente ha il diritto e il dovere di intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, qualora si verificano situazioni di potenziale rischio o in caso di comportamenti scorretti.

**ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE**

18) Non è consentito allontanare momentaneamente dall'aula uno o più alunni per motivi disciplinari, perché verrebbe meno la necessaria vigilanza.

19) Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione, qualora non ne sia stato previsto l'uso per attività di insegnamento-apprendimento. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad un momentaneo ritiro del telefono, rivo della sim, con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di reiterato uso si provvederà ad una segnalazione al CdC per eventuali altri provvedimenti.

**20) Non è consentito agli studenti accedere ai balconi.**

21) Non è consentito far uscire gli studenti dall'aula per incombenze legate all'attività didattica (fotocopie, reperimento di materiale). Per questa necessità i professori si rivolgeranno al personale collaboratore scolastico

*Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera*  
**“Gaspare Ambrosini”**

## **PERSONALE ATA**

Il CCNL del comparto scuola (art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA attribuendo ai collaboratori scolastici *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con docenti”*.

La sorveglianza dell’atrio e dei corridoi è affidata ai **collaboratori scolastici**, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA ovvero dalle disposizioni di servizio.

I **collaboratori scolastici** concorrono inoltre alla vigilanza sull’ingresso e sull’uscita degli alunni;

I collaboratori scolastici sono tenuti:

- ad essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- a comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza del docente dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- a vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all’ingresso, durante gli intervalli e i cambi d’ora, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- a riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che senza validi motivi sostano nei corridoi, segnalando al docente dell’ora il singolo alunno, affinché il docente provveda ad intervenire;
- ad accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate;
- a sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell’insegnante dalla classe;
- ad impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- ad impedire che persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti,) circolino all’interno dell’edificio e/o disturbino le lezioni.

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione sono tenuti a:

- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all’arrivo del docente ai cambi dell’ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell’ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

È, altresì, obbligo del personale scolastico, docenti e ATA unica **COMUNITÀ EDUCANTE**:

- conoscere il Regolamento di Istituto e il Regolamento di disciplina degli studenti e collaborare, per la parte di propria competenza, affinché le norme vengano rispettate; conoscere la Normativa sulla sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della propria attività, segnalando ogni comportamento non conforme alla normativa e qualunque situazione di pericolo connessa ad impianti, macchinari, strumenti, edifici, etc.;

*Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera*  
**“Gaspere Ambrosini”**

- osservare e fare osservare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza in ogni ambiente scolastico;
- adeguare i propri comportamenti al Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti (pubblicato all’Albo e sul sito web della scuola) e a quanto stabilito nel Regolamento dell’Istituto adottato dagli OO.CC d’Istituto.

Le presenti disposizioni permanenti, oltreché alla pubblicazione sul sito web d’istituto, sono affidate alla lettura mediante continuativa esposizione nel registro cartaceo di ciascuna classe, nelle bacheche e nelle altre postazioni utilizzate dai sig.ri collaboratori scolastici oltreché nella sala professori, nei laboratori, affinché si proceda all’immediata segnalazione, presso l’Ufficio di presidenza, di qualsiasi episodio di inosservanza dei predetti punti.

**Ai docenti si chiede di creare in classe momenti educativi di riflessione su responsabilità e doveri di ciascuno.**

Si confida nella collaborazione di tutti.

Favara, 09/09/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessia Guccione

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3,comma 2 del d.Lgs.n° 39/1993)